REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere-relatore
Antonio PALAZZO	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario
Flavia D'ORO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 60792** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 113 del 3 aprile 2023;

promosso da:

Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore;*

- Appellante -

contro

Marianna CHIECHI, c.f.: CHCMNN53E46A055V, nata ad Adelfia (BA), il 6 maggio 1953, residente a Cellamare (BA), alla Via Pola n. 51, rappresentata e difesa dall'Avvocato Oronzo Simeone ed elettivamente domiciliata presso

il suo studio, in Bari, alla Via Crisanzio n. 17;

- *Appellata-*

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 4 novembre 2026, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Silvia Giarrusso - letta la relazione del relatore, Consigliere Giuseppina Mignemi -, il Vice Procuratore generale, Consigliere Giulia De Franciscis, per la Procura generale e l'Avvocato Alessia Polverisi, per delega scritta dell'Avvocato Oronzo Simeone, per l'appellata, Marianna Chiechi.

FATTO

1. Con atto di citazione in data 21.4.2022, la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia evocava in giudizio Marianna Chiechi chiedendone la condanna al pagamento di euro 119.919,90, per il danno asseritamente derivato dalla indebita percezione di contributi pubblici, concessi dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale per il tramite del Gruppo di Azione Locale (GAL) Sud-Est Barese e liquidati con decreti AGEA, per la realizzazione di una struttura per ospitalità agrituristica in agro di Acquaviva delle Fonti (BA), nell'ambito del "*Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 Fondo F.E.A.S.R. – ASSE III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale – Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole – Azione 1 – Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le disposizioni vigenti*".

In particolare, per quanto esposto dalla Procura territoriale, la Chiechi, in data

23.9.2011, aveva chiesto alla Regione Puglia di beneficiare del contributo di euro 150.000,00 sulla spesa preventivata di euro 300.00,00, nell'ambito del ridetto Programma.

In data 17.10.2011, la domanda veniva dichiarata ricevibile e, in data 16.11.2011, il Gruppo di azione locale (GAL) sud-est barese, con nota prot. n. 1391/2011, comunicava alla ditta Chiechi Marianna che la domanda di aiuto era stata ammessa ai benefici e che il contributo pubblico concesso era pari a euro 123.640,51, calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento, pari a euro 247.281,01.

In data 23.11.2011, la Chiechi presentava domanda di pagamento dell'importo di euro 61.820,25 a titolo di "anticipazione", e, in data 17.1.2012, l'importo dell'anticipazione veniva concesso.

In data 23.6.2014, poi, la Chiechi presentava domanda di pagamento dell'importo di euro 49.400,00, a titolo di "1° stato avanzamento lavori", previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa, che, in data 30.9.2014, veniva accolta.

In data 23.01.2015, la convenuta presentava domanda di pagamento dell'importo di euro 10.200,56, a titolo di "2° stato avanzamento lavori", che in data 23.2.2015, veniva accolta.

Infine, in data 28.12.2015, la stessa chiedeva il pagamento dell'importo di euro 12.304,06, a titolo di "saldo finale", che, in pari data, veniva accolta nella misura di euro 8.643,44.

Secondo la prospettazione della Procura, la convenuta - cessando l'attività in data 31.12.2017 e vendendo a soggetto privo dei requisiti necessari a succedere nella titolarità del contributo, in data 3.12.2018, la proprietà

immobiliare per la cui ristrutturazione aveva ottenuto il contributo, omettendo la doverosa comunicazione, prevista dall'art. 15.8 del Bando - avrebbe violato l'obbligo di inalienabilità per almeno cinque anni, di cui all'art. 11 del Bando e avrebbe, altresì, violato l'impegno di mantenere, per cinque anni dalla liquidazione del contributo, i requisiti che avevano concorso all'attribuzione del punteggio in graduatoria e, in particolare, la qualità di imprenditrice agricola.

Tanto, pure in violazione della normativa di cui all'art. 72 del Regolamento CE n. 1698/2005; dall'art. 19 del d.m. n. 30125 del 22.12.2009, come modificato dal d.m. n. 10346 del 2011 e dall'art. 30 del Regolamento CE n. 65 del 2011.

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con nota prot. n. 17655, in data 14.12.2021, comunicava alla Chiechi l'avvio del procedimento di decadenza totale dai benefici, come previsto dalle "*Disposizioni in materia di riduzione e esclusione*", approvate con d.r.g. n. 1154 del 10.6.2014, che, per la misura 413 - sottomisura 311 - azioni 1, 2, 3 e 4, disponevano, come effetto del mancato rispetto degli impegni essenziali, l'esclusione totale dal finanziamento ottenuto.

Tanto premesso, secondo la Procura territoriale, dovendosi individuare il *dies a quo* dei cinque anni di inalienabilità al momento della liquidazione del saldo del contributo e non al momento del provvedimento di concessione dello stesso, sussisteva la dolosa violazione degli obblighi assunti dalla convenuta, sanzionati con la decadenza dall'intero finanziamento e, pertanto, la totalità del contributo costituiva danno erariale.

2. Con la sentenza n. 113 del 2023, la Sezione giurisdizionale regionale

per la Puglia rigettava la richiesta di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., ritenendo non sussistente il prospettato rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente innanzi al giudice erariale e quello pendente innanzi al giudice penale.

Rigettava, altresì, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, considerato che detto Organo di giustizia si era già espresso sulla portata precettiva dell'art. 72 del Regolamento UE n. 1698 del 2005, con la decisione n. 580 dell'8.5.2019.

Nel merito, respingeva la domanda.

Secondo il giudice di prime cure, "*Gli obblighi gravanti sulla Sig.ra CHIECHI a fronte dell'ottenimento del finanziamento de quo sono specificatamente indicati nella comunicazione inviata dal GAL Sud-Est Barese in data 16 novembre 2011, prot. n. 1391/2011 (...) al fine di informare l'interessata dell'ammissione al beneficio in questione.*

Tale atto si colloca nel momento di passaggio dalla fase amministrativa alla fase contrattuale della vicenda e reca la determinazione negoziale dell'Amministrazione ai fini del perfezionamento dell'operazione de qua.

Pertanto, nell'ipotesi di difformità tra quanto previsto dal bando e quanto previsto dal provvedimento di concessione, deve accordarsi la prevalenza alle disposizioni contenute in quest'ultimo atto.".

Nel caso, la nota anzidetta richiamava le disposizioni di cui all'Allegato A, che, ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3, prevedeva, per il beneficiario, l'impegno a non alienare l'immobile per il periodo di cinque anni a decorrere dal provvedimento di concessione.

Pertanto, la Sezione riteneva insussistente la condotta violativa dell'obbligo

di non alienazione, considerato che la vendita, così come la cessazione dell'attività, erano avvenute a oltre cinque anni dal provvedimento di concessione, comunicato il 16.11.2011.

Specificava, tra l'altro, la Sezione, che la locuzione "*decisione di finanziamento"*, di cui all'art. 72 del Regolamento UE n. 1698/2005, era da intendersi riferita al provvedimento di concessione e non ai provvedimenti relativi alle singole schede di ammissione ai pagamenti, che attenevano all'esecuzione di una decisione di finanziamento già adottata; ove, peraltro, le questioni attinenti all'ammissibilità della spesa erano da distinguersi da quelle relative alla stabilità dell'investimento e, secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 580 del 2019, proprio l'art. 72 ostava a una normativa nazionale che obblighi il beneficiario alla stabilità dell'investimento per un periodo di cinque anni decorrenti dall'ultima rata della sovvenzione.

Secondo la Sezione territoriale, l'incoerenza tra Bando e Allegato A non consentiva, poi, di ritenere sussistente l'elemento soggettivo, sia in termini di dolo che di colpa grave.

Il Collegio di primo grado riteneva anche non fondata la contestazione attinente alla condotta consistente nella cessazione dell'attività imprenditoriale, con la conseguente perdita della qualifica di imprenditrice agricola femminile, prima dello scadere del quinquennio dalla erogazione dell'ultima *tranche* del contributo; qualifica rilevante ai fini dell'ammissione al finanziamento.

Secondo la Sezione, infatti, "*(...) Ogni qualvolta il bene oggetto del contributo rappresenti una componente essenziale per lo svolgimento dell'attività*

imprenditoriale del beneficiario delle provvidenze pubbliche, l'affermata libera cedibilità del cespite dopo il quinquennio dall'ammissione al finanziamento si pone in contrasto con l'obbligo di conservare la qualifica di imprenditore per il differente arco temporale costituito dal quinquennio decorrente dalla percezione del beneficio.".

Detta contraddittorietà non consentiva di ritenere sussistente l'elemento soggettivo pure con riferimento alla seconda condotta, dovendosi escludere che "*la conclusione dell'attività imprenditoriale della convenuta - risalente ad una data (31 dicembre 2017) ampiamente successiva a quella in cui era sopravvenuta la libera cedibilità dell'immobile oggetto del finanziamento (16 novembre 2016) - sia riconducibile ad una consapevole violazione degli obblighi rinvenienti dal finanziamento o sia, comunque, imputabile a colpa grave della stessa.*".

Infine, il Collegio rappresentava come, considerata la libera alienabilità dell'immobile oggetto del finanziamento sin dal dicembre 2016, non era dovuta alcuna comunicazione, ai sensi dell'art. 15.8 del Bando; comunicazione, peraltro, prevista solo per le diverse ipotesi di trasferimento della gestione dell'azienda o della proprietà del bene "*per causa di forza maggiore*".

3. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la Procura territoriale, che, con un unico motivo, lamentava l'"***Error in judicando - Erroneità della motivazione per carente valutazione di elementi forniti dalla Procura a fondamento della domanda***".

Secondo la prospettazione dell'Organo requirente, con riguardo alla condotta consistente nella prematura alienazione del bene immobile alla cui

ristrutturazione era destinato il finanziamento, il Collegio di prime cure non avrebbe considerato la documentazione prodotta dalla Procura.

Il Bando e il provvedimento di concessione recavano disposizioni chiare, richiamate pure dall'Allegato A, che dovevano essere conosciute e rispettate dall'appellata.

Comunque, la diversa previsione relativa alla decorrenza del periodo di inalienabilità del bene prevista nell'Allegato A rispetto al Bando avrebbe imposto alla beneficiaria di chiedere chiarimenti.

La Procura censurava, poi, la decisione impugnata anche per la ritenuta assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave con riguardo alla condotta costituita dalla violazione del divieto di mantenere, nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo, le condizioni cui era connessa l'attribuzione di punteggio utile per la collocazione in graduatoria.

In proposito, la Procura precisava, a pag. 27 dell'atto di appello, di non avere contestato alla Chiechi, "*di non aver essa stessa conservato le condizioni che hanno prodotto il punteggio in graduatoria (salvo un cenno nelle repliche alle deduzioni, a pag. 17 dell'atto di citazione), poiché, anche alla luce dell'art. 15.8 del bando, ciò che rileva è il mantenimento di tali condizioni anche, ad esempio, in capo al subentrante*", ma, piuttosto, di avere impedito, omettendo la doverosa comunicazione, all'ente concedente, di verificare l'esistenza dei necessari requisiti in capo all'acquirente.

In ogni caso, non sarebbe inusuale la previsione di termini diversi per i distinti obblighi previsti dal bando; sicché la circostanza che il termine per l'alienabilità del bene fosse più breve non esimeva la beneficiaria dal rispetto

degli obblighi aventi termini più lunghi, nonostante l'alienazione del bene immobile.

Infine, proprio considerata la pregnanza sia del divieto di alienazione che dell'obbligo di mantenimento dei requisiti che avevano consentito l'utile collocazione in graduatoria per i cinque anni dalla data del saldo, secondo la Procura appellante, risulterebbe di rilievo la violazione dell'obbligo di comunicazione, di cui all'art.15.8 del Bando, inteso a consentire all'amministrazione concedente la verifica della sussistenza dei requisiti in capo all'acquirente.

Sussisterebbe, poi, l'elemento soggettivo del dolo, o, quantomeno, della colpa grave, poiché l'appellata, come detto, a fronte della contraddittorietà delle fonti, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti e non procedere seguendo l'interpretazione più conveniente.

L'appellante, infine, contestava l'interpretazione della sentenza n. 580 del 2019, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e seguita dal Collegio di prime cure, in ordine alla valenza dei provvedimenti di liquidazione delle diverse *tranches* di finanziamento, ritenendo più convincenti le argomentazioni espresse dalla Cassazione penale, nella sentenza n. 11844 del 2022 (che annullava, con rinvio, l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva accolto il ricorso della Chiechi avverso il decreto di sequestro preventivo a fine di confisca, emesso dal GIP del Tribunale di Bari), secondo cui la locuzione "*decisione di finanziamento*", di cui all'art. 72 del Regolamento CE era da intendersi come "*approvazione del pagamento*" e, pertanto, alla data dell'approvazione del pagamento del saldo bisognava fare riferimento per individuare il *dies a quo* del termine quinquennale di

operatività del divieto di alienazione dell'immobile.

Rassegnava, pertanto la Procura appellante, le seguenti conclusioni: "(…) *che la Sezione Centrale di appello adita, in accoglimento del presente gravame, voglia riformare la sentenza n. 113/2023 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nei termini indicati in diritto condannando la convenuta a risarcire ad AGEA la somma di € 119.919,90, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo (...)".*

4. Con memoria in data 9.10.2026, si costituiva in giudizio Marianna Chiechi rappresentando che, dopo la sentenza impugnata in questa sede, erano intervenute:

- la sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione II, n. 48565/2022 del 21 dicembre 2022, che annullava senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari e il decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione della somma sequestrata;

- la sentenza del Tribunale di Bari, Sezione G.I.P. - G.U.P., n. 1659/2023, pronunciata il 2 novembre 2023, all'esito del giudizio abbreviato e divenuta irrevocabile il 19.11.2023, che assolveva la Chiechi dal reato di cui all'art. 316-*bis* c.p. perché il fatto non sussiste.

Secondo la parte appellata, la citata pronuncia del Tribunale, intervenuta dopo la sentenza contabile n. 113 del 2023, doveva essere acquisita nel presente giudizio di appello quale atto sopravvenuto rilevante, che costituiva giudicato sul fatto materiale, ai sensi dell'art. 652, c. 2, c.p.p., considerato che la Regione Puglia si era costituita parte civile nel procedimento e non si era opposta alla definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato.

Quindi, sintetizzato l'*iter* processuale relativo alla misura cautelare penale,

l'appellata evidenziava che, da ultimo, la Cassazione penale, nella sentenza n. 48565 del 2022, aveva ritenuto che la tesi seguita dal Tribunale, che aveva deciso sulla misura cautelare, contrastava "*con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 580 dell'8.5.2019, secondo la quale il citato articolo 72 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata nell'ambito di un'operazione d'investimento cofinanziata dal FEASR a conservare e a utilizzare personalmente e per almeno cinque anni, decorrenti dal versamento dell'ultima rata di sovvenzione, l'oggetto acquistato nell'ambito di tale operazione d'investimento.*

Alla data del provvedimento di concessione, in conformità da detta interpretazione, faceva, altresì, riferimento l'allegato "A" al bando della Regione Puglia, parte integrante della Concessione di aiuto del 16 novembre 2011, rispetto al quale va considerata recessiva la previsione dell'art. 11 del bando del GAL, ove il termine di cinque anni veniva fatto decorrere dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo pubblico.

Per effetto di quanto motivato, la Corte di Cassazione con la predetta sentenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro disponendo la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.

La Corte ha osservato che le fonti amministrative e sovraordinate avrebbero assunto rilievo anche sul piano soggettivo, poiché la buona fede può derivare da un elemento positivo, quale un provvedimento dell'autorità amministrativa, una giurisprudenza contraddittoria o un testo normativo equivoco." (memoria di costituzione, pagine 4 e 5).

Precisava, altresì, l'appellata, che la ridetta pronuncia non era invocata come giudicato penale definitivo, ma come precedente specifico e come elemento probatorio qualificato dell'obiettiva ambiguità della disciplina e dell'assenza di una violazione manifesta degli obblighi del finanziamento.

Il Tribunale di Bari, poi, con la sentenza n. 1659 del 2023, assolveva la Chiechi dal reato contestato, con la formula "*perché il fatto non sussiste*", ai sensi degli artt. 442 e 530 c.p.p.

Per quanto evidenziato dalla parte appellata, la sentenza penale aveva accertato che:

"• la domanda di contributo era stata presentata il 23 settembre 2011;

• l'ammissione al beneficio e la concessione dell'importo di € 123.640,51 erano state comunicate il 16 novembre 2011;

• l'ultima tranche era stata corrisposta il 28 dicembre 2015;

• l'attività era cessata il 31 dicembre 2017;

• l'immobile era stato alienato il 3 dicembre 2018;

• l'Allegato A alla comunicazione del 16 novembre 2011 prevedeva la decorrenza del quinquennio dalla data del provvedimento di concessione;

• tale disciplina doveva prevalere sulla diversa formulazione dell'art. 11 del bando GAL;

• il compendio immobiliare poteva essere liberamente ceduto dopo il decorso del quinquennio dalla concessione;

• le somme ricevute non erano state distolte dalla loro destinazione." (memoria di costituzione, pag. 5).

Il giudice penale aveva richiamato espressamente la sentenza della Corte dei conti n. 113 del 2023, condividendone la ricostruzione interpretativa in ordine

alla prevalenza dell'Allegato A e all'assenza di una violazione dolosa degli obblighi.

La sentenza n. 1659 del 2023 resa dal Tribunale di Bari aveva, quindi, ritenuto insussistente il fatto-reato contestato, escludendo che la vendita avesse determinato lo sviamento del contributo dalle finalità pubbliche.

Di conseguenza, secondo la parte appellata, la pronuncia penale era da considerarsi rilevante sia per l'accertamento della materialità della condotta contestata, che per la qualificazione della vendita come condotta non integrante la fattispecie di sviamento del finanziamento.

A norma dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale aveva efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo per il risarcimento del danno o, comunque, valeva quale fonte di prova.

In sintesi, quindi, secondo l'appellata, la sentenza della Cassazione penale n. 48565 del 2022 avrebbe chiarito che la concessione del finanziamento risaliva al 16 novembre 2011 e che l'Allegato A individuava il *dies a quo* del quinquennio nella data del provvedimento di concessione.

La stessa pronuncia aveva escluso che gli acconti, i SAL e il saldo costituissero autonome decisioni di finanziamento, trattandosi di atti successivi, funzionali alla verifica dell'esecuzione dell'investimento e alla liquidazione delle somme spettanti.

La sentenza del Tribunale n. 1659 del 2023 aveva escluso che la vendita del 3 dicembre 2018 fosse intervenuta durante il periodo di inalienabilità.

Il termine quinquennale era, infatti, decorso il 16 novembre 2016; la vendita del 3 dicembre 2018 era successiva alla scadenza del termine e rientrava, pertanto, tra le facoltà liberamente esperibili dal beneficiario.

L'art. 15.8 del Bando, poi, disciplinava il trasferimento della gestione dell'azienda o della proprietà dell'azienda per causa di forza maggiore e la Procura non avrebbe provato che l'atto di vendita aveva avuto ad oggetto l'azienda e non il solo complesso immobiliare; ove l'attività della ditta individuale era già cessata il 31 dicembre 2017 e l'atto del 3 dicembre 2018 riguardava il terreno e il fabbricato.

Non risultavano, quindi, provati il trasferimento dell'avviamento, della gestione, dei rapporti contrattuali, delle autorizzazioni, del personale o dell'organizzazione aziendale.

In ogni caso, anche ove si ritenesse configurabile un obbligo di comunicazione, la sua omissione non avrebbe determinato automaticamente un danno pari all'intero contributo, occorrendo comprovare il concreto pregiudizio, il nesso causale e l'effettiva perdita dell'utilità pubblica.

Sarebbero, infine, da escludersi il dolo e/o la colpa grave in capo alla Chiechi, considerati la difformità tra l'art. 11 del Bando e l'art. 3 dell'Allegato A; il contrasto apparente tra fonti regionali, nazionali ed europee; l'incertezza interpretativa sulla nozione di "*decisione di finanziamento*"; la pronuncia della Corte di Giustizia Europea richiamata negli atti; la sentenza della Cassazione penale n. 48565 del 2022; la successiva assoluzione penale con formula "*perché il fatto non costituisce reato*".

La Procura, comunque, non aveva dimostrato la distrazione delle somme, né la mancata realizzazione dell'investimento, considerato che l'immobile era stato ristrutturato, collaudato e utilizzato per l'attività agrituristica.

Il prezzo di vendita di euro 215.000,00 non equivarrebbe a un profitto illecito e non consentirebbe di quantificare, automaticamente, il danno in euro

119.919,90, dovendosi considerare i costi complessivi sostenuti, i mutui, l'esposizione debitoria, l'effettivo risultato della gestione e l'utilità dell'opera realizzata.

In ultimo, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per la violazione dell'art. 190, c. 2, c.g.c., ritenendo che la Procura appellante non si fosse confrontata con le motivazioni della sentenza di prime cure.

Rassegnava, quindi, l'appellata, le seguenti conclusioni:

"- *In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in tutto o nei singoli motivi non conformi all'art. 190 c.g.c., per difetto di specificità e mancata correlazione con le autonome ragioni della decisione della sentenza impugnata;*

- *In via principale, accertare e dichiarare che la sentenza del Tribunale di Bari n. 1659/2023 esplica efficacia ai sensi dell'art. 652 c.p.p. quanto all'accertamento dell'insussistenza del fatto posto a fondamento della domanda contabile e, per l'effetto, rigettare l'appello;*

- *In subordine, attribuire alla sentenza n. 1659/2023 pieno valore probatorio, unitamente alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 48565/2022 e alla documentazione amministrativa, e rigettare l'appello per insussistenza della condotta illecita, del danno e dell'elemento soggettivo;*

- *In ogni caso, confermare integralmente la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia n. 113/2023 e assolvere la sig.ra Chiechi da ogni addebito;*

- *Accertare che il termine quinquennale decorre dal provvedimento di concessione del 16 novembre 2011 e che la vendita del 3 dicembre 2018 è intervenuta dopo il decorso del quinquennio;*

- *Accertare che gli atti relativi all'acconto, ai SAL e al saldo non costituivano autonome decisioni di finanziamento, ma atti esecutivi e di verifica dell'ammissibilità della spesa;*

- *Accertare l'insussistenza del dolo e della colpa grave, anche alla luce delle pronunce penali sopravvenute e della contraddittorietà degli atti amministrativi;*

- *Accertare l'insussistenza della prova che l'atto di vendita abbia comportato il trasferimento dell'azienda e l'applicabilità dell'art. 15.8 del bando;*

- *Accertare l'insussistenza della prova del danno erariale, del nesso causale e del quantum pari all'intero contributo di € 119.919,90;*

con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.".

5. All'udienza del 4 novembre 2026, la Procura generale, preso atto delle argomentazioni prospettate nella sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione II, n. 48565/2022 del 21 dicembre 2022, rinunciava all'impugnazione. La difesa della parte appellata insisteva nelle conclusioni già rassegnate in atti.

La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La Procura appellante, all'udienza del 4 novembre 2026, ha rinunciato all'impugnazione.

2. Il codice di giustizia contabile disciplina, all'art. 110, solo la rinuncia agli atti del giudizio e, pertanto, con riguardo alla rinuncia all'impugnazione, non espressamente disciplinata, occorre fare riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza (Sez. III App. n. 35 del 2025; Sez. I App., n. 75 del 2024;

Sez. II App, sent. n. 109 del 2025).

Per quanto chiarito dalla costante - e pienamente condivisibile - giurisprudenza della Corte di Cassazione (si vedano, da ultimo, Cass. n. 20463 del 2026; n. 27697 del 2025; n. 2670 del 2020), la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello (nel caso del giudizio contabile, ai sensi dell'art. 110, c. 1, c.g.c.), va tenuta distinta dalla rinuncia all'impugnazione, che intervenga dopo il giudizio di primo grado, e che è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte.

In particolare, va tenuta distinta la rinunzia all'azione (che, se interviene dopo il giudizio di primo grado, è solitamente detta rinunzia all'impugnazione) dalla rinunzia agli atti del giudizio, atteso che la rinunzia all'azione (e all'impugnazione) è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria o con l'impugnazione, e, conseguentemente, essa, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza accettazione della controparte, determinando così venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (Cass., sent. n. 8387 del; 1999 e n. 5556 del 1995).

La rinuncia agli atti del giudizio, diversamente dalla rinuncia all'impugnazione, non implicando necessariamente rinuncia alla pretesa sostanziale, è, invece, efficace solo in quanto accettata.

In particolare, la Cassazione ha, da ultimo, affermato che "*(...) la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. Civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è*

rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza accettazione della controparte determinando il venir meno del potere dovere del giudice di pronunziare (...). Questa Corte, del resto, ha già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. n. 5556 del 1995; vedasi anche Cass. n. 4499 del 1996, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte). In sostanza, come condivisibilmente sancito da Cass. n. 5250 del 2018, «non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata»." (Cass. n. 26372 del 2024; nello stesso senso, Cass. 22790 del 2024).

Pure nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti - così come affermato dalla giurisprudenza contabile (Sez. III App. n. 35 del 2025; Sez. II App. n. 109 del 2025), secondo cui la rinuncia all'impugnazione consolida la soccombenza, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata

- la rinuncia all'impugnazione, determinando l'estinzione del giudizio, ha come effetto il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi degli articoli 111, c. 6, e 188, c.g.c.

3. A norma dell'art. 111, c. 8, c.g.c. le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

dichiara estinto il giudizio di appello iscritto al n. 60792 del registro di segreteria, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 113 del 3 aprile 2023.

Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha sostenute.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2026.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Giuseppina Maio
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata il 10/11/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente